

Comune di Limone Piemonte (Cuneo)

**Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n 23 del 16/05/2013 -  
sdemanializzazione porzione di strada pubblica di via Ospedale.**

Premesso che:

- con deliberazione 21 aprile 1980 n. 72, il Consiglio comunale di Limone Piemonte approvò il progetto esecutivo di ristrutturazione della Casa di Riposo S. Spirito, assentendo la concessione edilizia 16 settembre 1980;
- i lavori non furono realizzati per mancanza di fondi (provvedendosi esclusivamente ad urgenti interventi di risanamento).
- in data 13 luglio 1989 veniva rilasciata dal Sindaco del Comune di Limone Piemonte la concessione edilizia n. 8 all'Ente Comunale di Assistenza, Casa di Riposo "Santo Spirito" per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica dell'edificio destinato (appunto) a casa di riposo;
- la suddetta concessione edilizia è stata oggetto di varianti (non sostanziali) 8 agosto 1990 n. 57 e 3 giugno 1994 n. 19;

Dato atto non risulta essere stata indagata nell'istruttoria procedimentale la titolarità dell'area su cui è stato approvato e realizzato il manufatto;

Preso atto che a quanto emerge dalle planimetrie del P.R.G.C. l'area appare essere uno slargo di Via Ospedale,

Richiamato l'art. 22, L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F ("Nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti"),

Ritenuto pertanto che il titolo edilizio n. 13 luglio 1989 n. 8 e le successive varianti risultino viziati per la violazione dell'art. 11 D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 48 L. Reg. n. 56/1977, essendo stati assentiti senza che la richiedente Casa di riposo avesse un titolo di disponibilità dell'area oggetto di edificazione;

Richiamato l'art. 21 nonies L. n. 241/1990 -introdotto dall'art. 14 L. n. 15/2005- secondo cui il provvedimento amministrativo illegittimo "può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato";

Considerato che:

la nuova costruzione consiste in un ampliamento di una casa di riposo a fini assistenziali (e, quindi, di un'opera di indiscutibile interesse generale), assentita, tra l'altro, con concessione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 9 L. n. 10/1977 e, quindi, presumibilmente, in quanto l'intervento è stato compreso tra "gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionali competenti";

- sono passati trascorsi oltre venti anni dal rilascio del titolo edilizio originario;
- secondo la Giurisprudenza amministrativa, in caso di titolo edilizio illegittimo il Comune deve "valutare l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto invalido alla stregua delle altre possibilità di eliminare, in via alternativa, il vizio riscontrato, ossia mediante la modifica agli strumenti urbanistici, l'offerta di integrazione delle opere di urbanizzazione, ecc." Cons. Stato, Sez. IV, 8

gennaio 2013 n. 32; Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 2008 n. 1546; Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 1998 n. 315);

Dato atto che la circolazione stradale non risulta compromessa dall'esistenza della costruzione, poiché essa risiede su di uno slargo e che pertanto non sussiste alcun interesse pubblico comunale al ripristino della libera fruizione e circolazione pubblica sull'area demaniale;

Ritenuto pertanto necessario eliminare il vizio di legittimità conferendo, alla Casa di Riposo la disponibilità dell'area;

Ritenuta la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente codice della strada;

Visto l'art. 829 del Codice Civile.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Patrimonio, ciascuno per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 Tuel;

Visto il favorevole parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art 49 Tuel;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

#### DELIBERA

1) di declassificare dal demanio comunale stradale il tratto di strada di via Ospedale, così come individuato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, dell'esecuzione degli atti di propria competenza, consequenziali al presente provvedimento, al fine di procedere alla l'alienazione a titolo oneroso dell'immobile sito in via Ospedale mediante trattativa privata, ai sensi del vigente Regolamento comunale di alienazione degli immobili;

3) di dichiarare la presente, con successiva separata ed unanime votazione, palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.lgs n. 267/2000.